

IDENTITÀ E DIGNITÀ DELLA PERSONA: UN PARADIGMA CENTRALE DALLE RITROVATE DECLINAZIONI

Letizia Cimmino *

In uno dei suoi primi lavori, *Ragione ed esistenza, stato di diritto e dignità dell'uomo*¹, Bruno Romano si interroga su alcune delle tematiche che appaiono cruciali per una filosofia del diritto che non intende indugiare in un arido tecnicismo, interrogando con profondità il rapporto tra diritto ed esistenza, intesa nella sua dimensione ontologica. La sua attenzione si concentra sul valore della vita, sulla sua normativizzazione, se vogliamo sul suo dominio, mai scisso però dalle scelte individuali e dalla posizione dello Stato che, attraverso il dettato del legislatore, traduce e identifica la volontà di una comunità umana, imprimendo *standard* di comportamento nel rispetto del principio di uguale trattamento di casi analoghi come carattere minimo ed ineliminabile di un ordinamento democratico. Al tempo stesso, però, le ragioni dello Stato di diritto non possono essere ridotte nella sfera di quella che per Weber era pura razionalità strumentale, dovendo invece essere indagate alla luce delle problematiche e degli interrogativi posti da un'esistenza che si voglia situare al livello di una dignità che sia messa in relazione alla sfera dell'autentico.

Già nei primi anni di formazione del pensiero e del suo ragionamento filosofico giuridico, Bruno Romano ha chiaro quale obiettivo delle sue indagini la focalizzazione sulla personalità umana e sulla difesa della dignità dell'uomo, intesi sì come fondamenti dell'ordine giuridico, ma colti al di là di una dimensione che ne riduca la definizione in ambito tecnico-giuridico. In questo Suo lavoro del 1968 sono presenti tematiche ancor oggi straordinariamente attuali, facendo luce su argomentazioni ed interrogativi sui quali il giurista di oggi indaga ancora con intense perplessità ermeneutiche. Si tratta di un lavoro che non a caso si occupa delle tematiche inerenti il rapporto tra *Rechtsstaat* e dignità umana

* Università degli Studi di Napoli Federico II, Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Diritto Romano e Scienza romanistica, assegnista di ricerca.

¹ B. ROMANO, *Ragione ed esistenza, stato di diritto e dignità dell'uomo*, in: *Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto*, 1968, n. 3-4, pp. 615-630.

ontologicamente intesa, testimoniando di un interesse che non può dirsi d'occasione, e inaugurando una ricerca che, con continuità e coerenza, si andrà progressivamente dipanando, attraverso il filo conduttore dell' 'essere con gli altri' (*Mit-dasein*), inteso come 'relazione chiave' dell'uomo, posto al centro dell'ordinamento giuridico.

La riflessione da cui Romano, nel lavoro preso in esame, prende le mosse, è la pubblicazione del volume di Werner Maihofer, *Rechtsstaat und menschliche Würde*, che intende essere una lettura di alcune tematiche giuridiche e filosofico-giuridiche, elaborate alla luce della filosofia esistenziale. Maihofer propone la filosofia dell'esistenza come chiave dell'interpretazione del problema dell'ordinamento giuridico inteso come produttore di un ordine normativamente rilevante, che viene riletto nel senso di una costruzione non più unilateralmente tecnica, impersonale, quanto esclusivamente umana, risultato delle decisioni razionali dell'uomo. Il fulcro è rappresentato dall'interpretazione della formula *dignità dell'uomo* nella costruzione dello Stato di diritto. Romano coglie magistralmente nel lavoro di Maihofer il senso della centralità conferita alla personalità dell'individuo, non sganciato da un riferimento particolare al significato di cui il nostro ordinamento giuridico si fa tutore, nel suo compito di tutelarla e proteggerla. Ciò pur non risolvendo la sua indagine agli aspetti tecnico-formali facendo riferimento a quel senso di identità e dignità, intesi come diritto coesistenziale dell'uomo, còlto nella sua relazione con gli altri uomini.

Ledere la dignità umana, in questo senso, equivale a negare la personalità dell'uomo, nel senso di inibire le possibilità umane e la piena disponibilità di queste. Appare quanto mai attuale la necessità che avverte Romano di collocare la protezione della dignità umana nell'ambito della sfera in cui l'uomo co-esiste nel mondo degli uomini. La continuità di pensiero si rivela anche nell'indagare la problematicità del nesso esistente tra diritto e identità², ed in particolare nell'individuare l'identità delle stesse norme giuridiche, nonché dell'*ars juris* in genere, situando tale indagine nel tempo della globalizzazione attraverso il mutamento interpretativo del dogma della personalità dell'uomo³.

² Il riferimento è a *Globalizzazione del commercio e fenomenologia del diritto. Saggio su diritto e identità*, di Bruno Romano, apparso nel 2001 per i tipi di Giappichelli. Nella premessa si comprende il senso del 'tempo della globalizzazione' in una contemporaneità che ha bisogno di rinominare il diritto e l'identità.

³ Ampliamente sul tema A. PUNZI, *Dialogica del diritto. Studi per una filosofia della giurisprudenza*, Torino 2009, con riferimento particolare al Capitolo 14, in

Rispetto a *Ragione ed esistenza, stato di diritto e dignità dell'uomo*, più di recente, infatti, Bruno Romano, nell'esaminare le infinite modalità della tecnologia applicata al mondo della comunicazione globale, analizza le possibilità dell'essere umano, nelle numerose possibilità di relazione, possibilità che producono stili di vita ed innescano meccanismi modali che finiscono per plasmare forme e modelli di esistenza. I plurali stili dell'essere-nel-mondo comportano una profonda modificazione dell'identità, in un passaggio che da una costitutiva modalità dell'io, che si attualizza attraverso un'opera di autoformazione che impegna il sé, destinata a durare nel tempo, finisce per assumere le modalità di una differenziazione esistenziale del se stesso. Se l'identità del sé è condizione del giudizio giuridico, è proprio attraverso il giudizio giuridico⁴ che emerge la connessione tra diritto e l'identità, dal momento che il giudizio stesso non si rivolge a frammenti di io, funzionali ed escludenti, bensì all'identità costruita dal se stesso, inteso come soggettività piena, persistente finché dura la sua esistenza. Il Romano critico degli effetti della globalizzazione conserva il suo riferimento teorico ad una concezione esistenziale della dignità dell'uomo, declinata nel suo rapporto con il diritto.

Lo sguardo rivolto nel 1968 al lavoro di Maihofer mette in evidenza la centralità della dignità dell'uomo, intesa come 'norma fondamentale', cui

cui svolge una disamina sulla dignità individuale nell'era informazionale a partire dal panopticon contemporaneo nel quale nessuno sfugge al controllo. L'Autore si sofferma proprio sulla interpretazione del paradigma di identità umana a partire dal quale l'ordinamento potrà leggersi come adeguato o meno. Facendo propria una declinazione in termini relazionali, per cui l'individuo non è i suoi dati né i frammenti di sé di cui lascia traccia nel mondo, Punzi scorge e fa scorgere una lettura positiva della regolamentazione attualmente vigente in materia di protezione dei dati personali iscrivendola in una dimensione della profondità. Non ridotto l'io ad una somma di frammenti, la sua dignità si manifesta nell'eccedenza rispetto ad ogni oggettivazione informazionale. È particolarmente interessante notare come il filo conduttore porti ad un ruolo del giurista come titolare di un ufficio di coscienza vigile dei diritti inviolabili degli individui.

⁴ Così B. ROMANO, *Filosofia del Diritto*, cit., p. 148: «Il giudizio giuridico costituisce il momento centrale del fenomeno diritto; tutto ciò che riguarda questo fenomeno trae senso proprio dal rinvio al giudizio giuridico, anche quando non è in atto alcun suo svolgimento. L'attività legislativa, che istituisce il diritto vigente, e l'attività di polizia, che ne garantisce la concretizzazione, perderebbero ogni incidenza specifica se non si desse l'opera del giudizio giuridico (terzo giudice)».

deve sottoporsi ogni manifestazione normativa, essendo lo scopo di quest'ultima quello di creare le condizioni della conservazione e dello svolgimento dell'umanità. Ragionando su un'interpretazione della dignità umana, Maihofer fonda nella ragione come attività, nel suo puro procedere, evitandone il vuoto, la formula 'uomo stesso', che, però, si lascia aperta ad ogni contenuto possibile. A Romano appare necessario indagare l'esistenzialismo di Maihofer, per meglio comprenderne l'ispirazione, e, prendendo le mosse dall'esistenzialismo come movimento di opposizione alla filosofia dell'essenza, mette in evidenza l'allontanamento della riflessione filosofico-giuridica da un ideale di ragione illimitata nelle sue funzioni creative ed identificabile, in ultima analisi, con la libertà stessa. Per chiarire tali diversità, Romano pone in tensione Maihofer con il pensiero di Karl Jaspers, che di questo filone di pensiero è stato, insieme ad Heidegger, interprete di primissimo piano. Ora Jaspers, pur muovendo dalla ragione, ne scorge l'incompletezza in ciascun piano dell'attività del 'darsi comprendente', poiché nel passare da un piano superiore ad uno sottostante, e viceversa, ciò che si evidenzia è dimensione di finitudine in cui l'umano si dipana, sempre alle prese con un sapere mai assoluto. Il discorso sull'ordine e sullo Stato di diritto diventa funzionale alla relazione ragione-esistenza nell'indagine sulla dignità dell'uomo come cardine fondante l'ordinamento. La ragione quindi non è sufficiente, e Jaspers fonda sull'attenzione all'esistenza il procedere della filosofia: ciò che si sperimenta in questo percorso è la ricerca del senso della verità attraverso la fede⁵. Una fede che, jaspersianamente intesa, consente all'uomo di superare i suoi istinti animali e dominare la sua sfera istintuale, e quindi la violenza, l'avidità, l'eroticismo inteso come pulsione di morte, nella direzione teleologica e valoriale della tolleranza, inizio dell'ordine e costitutiva della legittimità. In Maihofer, invece, come abbiamo accennato, ad emergere è una razionalità creativa nella sua illimitatezza, laddove, invece, nell'esistenzialismo di Jaspers è l'insufficienza la caratteristica fondamentale della ragione. Per Jaspers, resta fondamentale il passaggio dall'immanenza alla trascendenza: è "*pensabile come possibile il compiersi del mondo in sé o dall'aprirsi alla trascendenza*"⁶.

In questo senso, Maihofer recepirebbe la lezione di Jaspers, superandola nella direzione di una ragione non-limitata nel consentire forme di espressione alla personalità dell'uomo: così, lo stato di diritto assicurerebbe l'ordine tramite il diritto, il quale a sua volta interessa

⁵ K. JASPERS, trad. it a cura di C. AMADIO, *Esistenza ed autorità*, L'Aquila, 1977.

⁶ *Ibidem*, p. 624.

l'esistenza, garantendo la sua apertura nella direzione della trascendenza. Questa prospettiva, inoltre, ha il merito di superare la contrapposizione tra spazio pubblico e privato, conservando l'unità dell'esistente.

Il confronto con l'esistenzialismo di Jaspers è dunque utile per cogliere il rapporto tra ragione ed esistenza nel riconoscere i limiti del pensiero razionale. E la formula *dignità dell'uomo* vuole rappresentare nello Stato di diritto il limite posto per l'ordine e il diritto pensati nel nesso ragione-esistenza: la pienezza dell'esistente, origine e fondamento della positività dell'ordine, consente a quest'ultima di spiegare i suoi effetti e di mantenere l'autorità.

Così: "Il singolo esistente, nel suo essere con gli altri, ha una duplice esigenza: la difesa della violenza e l'effettiva incidenza delle sue espressioni volitive relative al vivere comune. La prima esigenza è garantita dallo Stato di diritto che, per Jaspers, si ha quando è realizzata la principalità della libertà mediante le norme, la seconda è resa possibile dalla democrazia" (p. 627). Ecco la chiave di lettura che il Nostro coglie: porre l'attenzione sulla funzione esistenziale del diritto, colta attraverso uno Stato di diritto che difenda ed ottenga per i suoi cittadini la protezione della libertà e dei diritti dell'uomo, non disgiunta dalla vocazione della democrazia intesa come possibilità di partecipazione alla formazione della volontà comune. L'essere-con-altri rappresenta allora la categoria ermeneutica dell'esistente e del suo rapporto con lo Stato. Il riconoscimento come relazione giuridica fondamentale consentirà anche in seguito a Romano di conferire al diritto senso e fondamento in quel tipo di atto che non è l'identificazione di un io in un tu, o di entrambi, in un qualche assoluto, ma è il riconoscersi con reciprocità nella differenza costitutiva dell'originalità esistenziale di ciascuno⁷. Nel Romano della *Filosofia del diritto*⁸ la sua ispirazione filosofica si palesa: la genealogia del diritto presenta il fenomeno diritto come incentrato sulla relazione giuridica, cioè sulla relazione di riconoscimento incondizionato ed universale tra gli uomini, relazione che supera quella di esclusione basata quest'ultima sulla mera attualità. La specificità del diritto rispetto ad altri fenomeni relazionali è data dalla pretesa giuridica colta come attesa-aspettativa di un'intersoggettività universale ed incondizionata che si svolge nella

⁷ Il riconoscimento comporta anche che "*l'io non si risolva in un semplice centro di riferimento dell'attualità*". B. ROMANO, *Il riconoscimento come relazione giuridica fondamentale*, Roma 1986.

⁸ ID., *Filosofia del diritto*, Roma Bari, 2002.

relazione discorsiva di riconoscimento e non, invece, in un rapporto di esclusione. Mentre quest'ultimo è un rapporto duale, la relazione giuridica di riconoscimento si situa invece nell'ordine triale, retto dal terzo-Altro imparziale⁹. La costruzione dell'identità è legata alla reciprocità del riconoscimento in quanto il consolidamento della nostra identità richiede una trama di interazioni sociali in cui sia possibile essere riconosciuti da altri che noi stessi riconosciamo: considerato il fatto che il riconoscimento dell'altrui dignità è costitutivo del diritto, è il riconoscimento dell'altro, reso possibile dal diritto che nega l'esclusione, a conformare l'identità dell'uomo.

Tornando all'esistenzialismo di Jaspers, si delinea il rapporto tra diritto e libertà dell'uomo. Data una costituzione che protegge principi e categorie di diritti, questi devono essere assicurati e difesi anche contro le decisioni della maggioranza. Non sono le possibilità della ragione creativa a disegnare lo Stato di diritto democratico: l'ordine positivo nasce, in Jaspers, dall'incontro tra ragione ed esistenza. Il processo del divenire si compie nell'esistente nell'essere con gli altri e anche la libertà politica, condizione necessaria per ogni altra libertà dell'uomo, è segno di apertura e condizione del pluripartitismo. Per Jaspers dunque l'isolamento nella sola ragione ostacola il divenire se stesso dell'uomo. Poiché infatti lo scopo del diritto è rendere possibile l'esistenza nella sua pienezza a ogni livello e la sua origine si rinviene nella situazione limite della lotta, la libertà consente lo svolgersi della esistenza.

Emerge l'analisi di Romano nel collocare la dignità dell'uomo al centro dell'ordinamento giuridico e a garanzia dello Stato di diritto: diversi sono i contenuti attribuiti alla formula Stato di diritto e libertà se ci poniamo nella prospettiva dell'essere se stessi attraverso l'autentica libertà oppure pensandola a partire da una ragione illimitata. È l'esistenzialismo di Jaspers, in conclusione, a convincere il Romano del 1968 della capacità della dignità dell'uomo, come garanzia dello Stato di diritto, di assicurare contenuti normativi fondati su un ordine illuminato, non creato, dalla ragione e che proteggano l'integrità dell'esistente. Lo spunto che Romano ha utilizzato è stato proprio la riflessione a partire dall'esistenzialismo di Maihofer nel suo pensare il problema dell'ordine come una costruzione esclusivamente umana frutto delle decisioni razionali dell'uomo. Considerata la dignità dell'uomo come momento fondamentale dell'ordine giuridico e della costruzione dello stato di diritto, Maihofer aveva sostenuto che il suo autodeterminarsi fosse la derivazione della dignità umana, fondata dunque nella attività della

⁹ *Ivi*, p. 35.

ragione. Questo interrogarsi intorno alle possibili interpretazioni della formula *dignità dell'uomo* rappresenta per altro verso quella più recente critica verso il riduzionismo che mortifica il diritto dell'uomo e che è esemplare nel mostrare la prosecuzione del pensiero di Romano nell'affermazione dei lavori più recenti in cui emerge che il Romano di oggi ha a cuore il problema della difesa della dignità dell'uomo con accresciuta saggezza ma uguale pulsione rispetto ai suoi primi lavori: nel Romano critico verso la globalizzazione, nel Romano della filosofia del diritto, e ancora in quello dei sistemi biologici. *“La giustizia, incondizionata ed universale, si annuncia nel rispettare questo dovere dell'altro, vale a dire la coesistenza nel debito non saldabile, formativo dell'uguaglianza di tutti gli uomini nella relazione interpersonale, che è giusta perché ricerca il senso ricevendo e rispettando le ipotesi degli altri e non imponendosi a loro. L'ascolto è reciproco come il debito. L'ingiustizia si afferma nel negare un tale debito sostenendo l'autosufficienza del singolo o di un gruppo di singoli che si chiudono agli altri, li escludono negando loro l'ascolto, nella presunzione di potersi loro possedere in un preteso aversi totale che ritiene di non essere debitore degli altri”¹⁰.*

L'ispirazione filosofica che ritroviamo oggi in Romano trova nei suoi primi lavori un momento aurorale, che testimonia della coerenza con cui il suo percorso si è andato dipanando: e così come, nel volgere la sua attenzione al pensiero di Maihofer quaranta anni fa, egli ha sentito la esigenza di interrogarsi intorno al rapporto tra la dignità dell'uomo e lo Stato che ne protegge il relativo diritto, oggi ancora la dignità dell'uomo, nel suo essere con gli altri, nel suo momento relazionale come cardine attorno al quale ruota l'ordinamento giuridico rappresenta il momento sotteso agli interrogativi intorno ai quali ruota l'indagine ormai affermata del Maestro.

La fase storica, osservata attraverso i profili filosofico-giuridici della contemporaneità, mostra una ridefinizione dei significati propri finora attribuiti ad alcune delle categorie, consegnateci come baluardi della società moderna, in virtù anche della perdita di coesione tra il movimento attuale e l'impianto giuridico che dovrebbe condurlo e sostenerlo. Si pensi, a titolo esemplificativo, al mercato e al suo funzionamento che sta trovando nei suoi stessi principi alcune risposte possibili, sperimentando in chiave contemporanea sistemi propri dell'epoca medioevale per la regolamentazione degli scambi, validi per

¹⁰ B. ROMANO, *Sistemi biologici e giustizia. Vita animus anima*. Torino 2009, p. 19.

mercati diversi tra paesi differenti¹¹. Ma una autoregolamentazione non sempre appare sufficiente soprattutto se ogni aggregato sociale non sia messo in grado di poter usufruire di alcuni strumenti giuridici posti a sua disposizione dal Potere per la protezione di quei diritti riconosciuti e di prendere consapevolezza di quali e quanti di questi strumenti siano di fatto efficaci, vincolanti e stabili¹². Scollamento tra il panorama giuridico e quello sociale interpretabile nella riflessione critica mostrata da Romano quando tenta di smontare la teoria dei sistemi dall'interno. La "ragione giuridica è indifferente alle questioni sulla verità-qualità delle relazioni tra parlanti, perché attenta a conformare le procedure del diritto al procedere della fattualità delle operazioni sistemiche vincenti"¹³.

Emerge la necessità di interrogarsi, tra i confini dell'impianto giuridico di cui attualmente l'Europa dispone, intorno ai paradigmi declinabili per definire il 'dentro' e il 'fuori', in quanto caratterizzanti gli ambiti della civile convivenza¹⁴, prima europea, poi globale. Ci si chiede se ancora si può rimanere ancorati a sistemi giuridici predefiniti o non piuttosto 'cedere' o accedere ad impianti normativi che meglio possano rispondere alle nuove istanze. In tal senso le dimensioni della libertà e della dignità dell'individuo potrebbero assurgere a paradigmi categoriali per una crescita che attualmente la civiltà sta vivendo procedendo con pieno dinamismo senza troppa certezza di muoversi nel giusto. Il problema di fondo del giurista come anche dell'economista del moralista e del filosofo è un problema di fede nella verità umana dell'azione e dell'esperienza da cui muove la libertà¹⁵.

¹¹ A. GIULIANI, *Giustizia ed ordine economico*, Milano 1997; A. SEN, *Etica ed economia*, Roma-Bari 1988; *Globalizzazione e libertà*, Milano 2002.

¹² In tal senso, L. D'AVACK, *Riconoscimento dei diritti umani e sistema organizzativo del potere*, in: *Sviluppo dei diritti dell'uomo protezione giuridica*. a cura di L. d'Avack, Napoli 2003, p. 10 ss.

¹³ B. ROMANO, *Il giurista è uno "zoologo metropolitano"? A partire da una tesi di Derrida*, *Lezioni 2006-2007*, Torino 2007, p. 30.

¹⁴ Cfr. U. BECK, *La società del rischio. Verso una seconda modernità*, Roma 2000 ; S. DE PAULI, *Il valore dei valori*, Milano 2004.

¹⁵ Cfr., sul tema, l'efficace descrizione sempre valida offerta da G. CAPOGRASSI, *Pensieri vari su economia e diritto*, in: *Opere*, IV, Milano 1959, p. 282.